

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Bargiotti

e p.c.

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
ragioneria, contabilità e bilancio**

Dott. Rex De Bono

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
acquisti e contratti**

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Servizi comuni e servizi tecnici**

Ing. Giulio Margarita

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Risorse umane**

Dott.ssa Francesca Marra

LORO SEDI

Oggetto: Determina a contrarre in merito alla proroga tecnica della durata del contratto per il servizio di posta elettronica (PEL), in essere con Telecom Italia S.p.A. a seguito di adesione al Contratto Quadro (SPC) di Consip S.p.A.

Rif:

- Determina ANSF prot. n. 008850/2016 del 12/08/2016;
- Determina ANSF prot. n. 009644/2017 del 07/09/2017;
- Richiesta di acquisto prot. n. 0013000 del 02/08/2018 con allegata relativa Segnalazione di Fabbisogno del 01/08/2018 e Scheda tecnica;

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, ivi incluse le disposizioni di cui all'art. 1, comma 512, Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 419, lettera a) della Legge n. 232/2016;

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

considerato che a far data dal 1 luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'ing. Amedeo Gargiulo già Direttore dell' Agenzia, prima della nomina del suo successore;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 con il quale il Vice Direttore, Ing. Marco D'Onofrio, nominato ai sensi del D.P.R. 25 febbraio 2010, n. 34, viene confermato nello svolgimento di dette mansioni con assunzione della legale rappresentanza pro tempore dell' Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell' ANSF e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

visto il Provvedimento del Vicedirettore prot. n. 0011992 del 18/07/2018 con le quali sono state previste disposizioni in ordine alle procedure di applicazione del "Regolamento acquisti dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

vista la Determina ANSF prot. n. 008850/2016 del 12/08/2016 inerente al contratto per la prestazione dei servizi di posta elettronica, sia ordinaria (PEL) sia certificata (PEC), di cui all'Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 010119/2016 del 29/09/2016 di adesione al Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) stipulato in data 12 settembre 2013 tra la Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., con la quale, peraltro, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Paolo Aldera;

vista, altresì, la Determina ANSF prot. n. 009644/2017 del 07/09/2017 con la quale si è provveduto a prorogare il Contratto di Fornitura per ulteriori 12 mesi che, pertanto è in scadenza per il prossimo 11 settembre 2018;

visto l'Atto di Nomina prot. n. 0012335 del 14/11/2017 con cui si è provveduto a nominare l'Ing. Stefano Bargiotti in qualità di Responsabile del procedimento per l'esecuzione del suddetto contratto in sostituzione del Dott. Paolo Aldera;

vista la Segnalazione di Fabbisogno prot. n. 12950 del 01/08/2018, riferita al "Servizio di posta elettronica (PEL), e relativa Scheda tecnica ove è rappresentata e motivata l'esigenza di estensione del servizio PEL, qui da intendersi integralmente trascritta;

vista la Richiesta di Acquisto prot. n. 0013000 del 02/08/2018 riferita al servizio di posta elettronica (PEL), mediante proroga tecnica della durata del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. a seguito di adesione al Contratto Quadro (SPC) di Consip S.p.A.;

considerato che il Contratto Quadro stipulato in data 12 settembre 2013 tra la Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. è esaurito e, comunque, non è più utilizzabile da parte delle PA;

considerato, altresì, che Consip S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta per la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell'art. 58 L. n. 388 del 2000, suddivisa in n. 2 lotti, per l'affidamento dei servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC), servizio quest'ultimo oggetto del lotto che è stato revocato;

ritenuto che ANSF, nelle more dell'aggiudicazione ed attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.a., abbia evidente esigenza di procedere all'acquisizione del servizio di posta elettronica (PEL) per il fabbisogno occorrente a decorrere dall'12 settembre 2018 per 12 (dodici) mesi o nel minor termine di durata determinato dall'aggiudicazione ed attivazione (ed eventuale migrazione a nuovo fornitore) della predetta Convenzione Consip S.p.A., e che, pertanto, nelle more dell'attivazione del nuovo strumento di negoziazione con gara bandita da Consip S.p.A., ANSF tuttavia deve garantire la continuità dell'erogazione dei servizi stessi, in ragione delle esigenze meglio spiegate nella Segnalazione di Fabbisogno allegata;

considerato che nell'ambito normativo della razionalizzazione della spesa pubblica:

- a) l'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006 n. 296: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*;
- b) l'art. 1, comma 512, legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 419, lettera a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così dispone: *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

ritenuto, pertanto, che, (i) in considerazione del valore dell'approvvigionamento, (ii) accertato, altresì, che l'esigenza non può essere soddisfatta mediante un approvvigionamento attraverso Consip S.p.A., né allo stato con Convenzione e/o Contratto Quadro, vista la procedura in corso per l'aggiudicazione della nuova gara, (iii) vista in ogni caso l'esigenza di garantire la continuità del servizio di posta elettronica (PEL), debba procedersi mediante una proroga temporale della durata del contratto in essere con l'attuale fornitore, Telecom Italia S.p.A., per il tempo strettamente necessario sino all'aggiudicazione ed attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.A., quindi dal 12 settembre 2018 per 12 (dodici) mesi, e salva la previsione di una espressa clausola di recesso anticipato, senza spese, per il caso di attivazione della nuova Convenzione prima del decorso di tale durata;

ritenuto, infine, che il valore della fornitura del servizio di posta elettronica (PEL) per la durata della proroga tecnica, dall'12 settembre 2018 all'11 settembre 2019 è pari ad un importo massimo stimato di € 4.755,87=, al netto di IVA;

ferma la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Stefano Bargiotti;

rilevato che sussistono i presupposti, nel caso di specie, per fare ricorso ad una “proroga tecnica” della durata del contratto iniziale, per uno solo dei servizi oggetto di detto contratto, ovvero – come affermato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa – di *“assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*, che, nel caso di specie, verrà scelto da Consip S.p.A. con procedura ad evidenza pubblica attesa, nel caso di specie, la sussistenza dell'esigenza primaria della continuità dell'azione amministrativa e, quindi, dell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia;

ritenuto, pertanto, di acquisire la disponibilità dell'attuale fornitore alla estensione della durata del contratto in essere e del conseguente incremento delle prestazioni del servizio di posta elettronica (PEL), ferme ed invariate le condizioni contrattuali ed economiche vigenti tra le parti;

accertato che al costo complessivo dell'approvvigionamento di cui sopra si farà fronte con € 4.755,87 oltre IVA nella misura di legge a valere sul capitolo di bilancio Uscite – Altri servizi informatici e di telecomunicazioni – codice 1.03.02.19.001.999,


determina

- A) di procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento di servizi di posta elettronica ed unicamente per il servizio di PEL, di cui all'Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 010119/2016 del 29 settembre 2016 di adesione al Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) stipulato tra il fornitore e Consip S.p.A. in data 12 settembre 2013, ormai esaurito e non più utilizzabile, nelle more dell'aggiudicazione ed attivazione della nuova Convenzione di Consip S.p.A. per detti servizi di posta elettronica (PEL), di cui alla procedura indetta in data 17 novembre 2017, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione ed attivazione della Convenzione Consip S.p.A. in data antecedente ed utile per il passaggio a nuovo fornitore, pari all'importo massimo stimato di € 4.755,87=, al netto di IVA;
- B) di predisporre tutto quanto necessario ed occorrente per disporre detta proroga tecnica al fine di garantire la continuità del servizio PEL e segnatamente di richiedere al fornitore Telecom Italia S.p.A. l'impegno alla proroga tecnica della durata del contratto in essere, dall'12 settembre 2018 al 11 settembre 2019, salva la previsione di una clausola di recesso anticipato, senza oneri né spese per ANSF, in caso di aggiudicazione ed attivazione della citata nuova Convenzione Consip S.p.A. in data antecedente ed utile per il passaggio del servizio ad un nuovo fornitore, ferma ed invariata ogni altro termine o condizione contrattuale ed economica;
- C) di confermare l'Ing. Stefano Bargiotti quale Responsabile del procedimento che curerà lo svolgimento della procedura e, comunque, ogni attività di competenza necessaria per la definizione della proroga tecnica della durata del contratto in essere nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, curando ogni adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017;
- D) di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento di procedere: i) allo scambio di proposta ed accettazione della estensione contrattuale mediante proroga tecnica della durata del contratto in essere secondo quanto sopra stabilito, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- E) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.
- F) di dare altresì atto che il costo complessivo dei servizi di cui sopra per la durata della proroga tecnica verrà imputato a valere sul capitolo di bilancio Uscite – Altri servizi informatici e di telecomunicazioni – codice 1.03.02.19.001.999.

Per i necessari adempimenti.

Il Vicedirettore

Ing. Marco D'Onofrio


D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
02.08.2018
16:50:31 UTC